

Contributo unificato-Normativa in vigore e proposte.

Il contributo unificato è un tributo introdotto dal dpr n. 115/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" art. 9 che ha sostituito le imposte di bollo sugli atti, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell'Ufficiale Giudiziario. Esso è previsto quando si instaura una causa civile e amministrativa, mentre per quelle previdenziali e di lavoro solo se ricorrono determinate condizioni

Natura giuridica del contributo unificato.

La natura giuridica di tributo erariale del contributo unificato è stata sancita dalla sentenza n. 73/2005 della Corte Costituzionale (confermata dalla Cassazione n. 5994/2012) per le seguenti ragioni:

è stato istituito da una legge con l'obiettivo di semplificare e sostituire tributi erariali gravanti sui procedimenti giurisdizionali (imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria e chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario);

sono stati mantenuti per questo tributo gli stessi casi di esenzione previsti dalla precedente legislazione per i tributi da esso sostituiti;

perché con il contributo unificato si attua un prelievo coattivo teso a finanziare le spese per gli atti giudiziari;

poiché è commisurato forfettariamente al valore dei processi e non al costo del servizio giudiziario erogato.

Riporto sotto le norme principali che riguardano il contributo unificato, l'art 9 che prevede il contributo unificato e l'art. 16 che regola il caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo rimandando alla normativa in tema di riscossione.

ART.9.

(Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1

ART.16

(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

CONSIDERAZIONI

L'avvocato o la parte può richiedere che il fascicolo venga iscritto a debito, privo cioè dei diritti previsti dalla normativa vigente.

Questa possibilità evita al professionista di richiedere al cliente la somma dovuta .

La persona, anche se munita di mezzi, accede gratuitamente alla tutela giudiziaria, rinviando in un secondo momento i pagamenti, fidando nell'accoglimento della domanda o nelle lungaggini burocratiche legate alla procedura di recupero.

In caso di accoglimento delle pretese vantate l'interessato pagherà la somma dovuta, pur gravata da penalità, interessi e diritti di esazione, nel caso, non frequente, che la procedura di riscossione vada a buon fine.

A margine non si può far a meno di evidenziare come questa possibilità ha un effetto inflattivo sul debito di giustizia, accrescendo la propensione a tentare la via giudiziaria, in questo caso gratuita, e può comportare un vantaggio per gli avvocati che vi ricorrono in termini di attrazione della clientela.

L'indigente, che non ha i mezzi ottenere tutela in sede giudiziaria può ricorrere all'istituto del patrocinio a spese dello stato, il numero crescente delle procedure iscritte a debito fa ritenere che anche la persona abbiente, o comunque dotata di mezzi economici sufficienti, vi faccia ricorso.

Non sono da trascurare altri due aspetti che investono il tema del recupero. La responsabilità contabile ed amministrativa connessa al servizio e la necessità di prevedere nell'organizzazione dell'ufficio giudiziario un settore per il servizio a formato da elementi di livello, in grado di gestire li rapporti con il concessionario e la difesa dell'amministrazione in caso di ricorsi al giudice tributario presentati dalla parte intimata al pagamento, sottraendo le già scarse risorse umane al lavoro delle cancellerie.

Un'ultima considerazione va fatta in merito alle somme che l'erario, attraverso la procedura di riscossione, recupera. In un recente incontro con rappresentanti del concessionario è emerso che solo il 6/7 % delle somme oggetto di segnalazione da parte degli uffici giudiziari viene effettivamente incassata.

Una prima riflessione sul rapporto costi/ benefici sia pur limitata all'ufficio del Giudice di Napoli, che rappresenta comunque una quota importante dell'attività di recupero, circa il 10% del carico nazionale, può essere utile anche ai fini delle eventuali proposte di modifica della normativa attuale.

Tenuto conto dei dati statistici al 25 settembre 2018 l'importo complessivo da recuperare è di 2.529.300 euro è presumibile che la riscossione porti ad un effettivo incasso, calcolando il 7% sul totale, di 151.758 euro, davvero minima tenuto anche dei costi della convenzione con il concessionario, del costo del personale impiegato, attualmente 3 dipendenti per il corrente, come detto altri due lavorano per l'arretrato oggetto di rilievo ispettivo, dello straordinario e delle risorse materiali impegnate: personal computer, scanner.

Qualora le SSLL lo ritenessero posso approfondire la questione attraverso un'analisi approfondita, anche se i primi dati grezzi offrono già una visione del problema.

A parere dello scrivente sarebbe più aderente alle politiche giudiziarie rendere obbligatorio il versamento di quanto dovuto all'atto della iscrizione del fascicolo, riducendo magari gli importi richiesti. Il provvedimento credo sarebbe ben accetto dalla classe forense, invertendo il trend degli aumenti relativi ai servizi della giustizia, incrementerebbe le somme incassate dall'erario nei capitoli di entrata della giustizia ed avrebbe infine un effetto positivo sul lavoro degli uffici giudiziari consentendo di liberare risorse umane oggi impegnate in un lavoro che, come visto, non offre i risultati attesi.

Nicola Mozzilo

